LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito Direttiva 2007/60/CE), che istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" che ha recepito la Direttiva 2007/60/CE;
- il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque";

Premesso che la Direttiva 2007/60/CE:

- prevede che la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni sia effettuata da parte degli Stati Membri per ciascun distretto idrografico o unità di gestione attraverso un percorso articolato in tre fasi di cui la elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, da completarsi entro il 22 dicembre 2013, e la predisposizione di piani di gestione del rischio di alluvioni, entro il 22 dicembre 2015;
- individua, in particolare all'art. 7, il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (in seguito P.G.R.A.) come lo strumento conoscitivo, strategico e operativo attraverso cui gli Stati membri devono definire obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvioni, ponendo l'accento sulla riduzione delle potenziali conseguenze negative che simili eventi potrebbe avere per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica e, se ritenuto opportuno, su iniziative non strutturali e/o sulla riduzione della probabilità di inondazione;
- prevede inoltre, all'art. 10, che gli Stati membri mettano a disposizione del pubblico le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e incoraggino la partecipazione attiva delle parti interessate all'elaborazione dei P.G.R.A.;

Constatato che il d.lgs. 49/2010 prevede:

- di ottemperare a due passaggi, successivi e tra loro coordinati, per poter adempiere alle scadenze imposte dalla Direttiva 2007/60/CE, quali l'elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione, entro il 22 giugno 2013, secondo quanto disposto dall'art. 6, e la predisposizione di piani di gestione del rischio di alluvioni, entro il 22 giugno 2015, con i contenuti di cui all'art. 7;
- all'art. 3, che agli adempimenti da esso disposti provvedano le autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del d.lgs. 152/2006, alle quali, ai sensi dell'art. 67 dello stesso decreto, compete l'adozione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico;
- in particolare, all'art. 10, che le suddette autorità di bacino distrettuali e le regioni afferenti il bacino idrografico mettano a disposizione del pubblico le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e promuovano la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati all'elaborazione dei P.G.R.A.;

Rilevato che, in attesa della piena operatività delle Autorità di Bacino distrettuali previste all'art. 63 del d.lgs. 152/2006, il d.lgs. 219/2010 dispone che siano le Autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, a provvedere all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e che l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale sia effettuata dai comitati istituzionali e tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi comitati;

Constatato, altresì, che il territorio della Valle d'Aosta ricade interamente nell'ambito dell'Autorità di bacino del fiume Po;

Richiamata la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 3 del 22 dicembre 2014 con la quale è stato preso atto del "Progetto di Piano di gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano" (Progetto PDGA) avviando la successiva fase di consultazione pubblica;

Preso atto:

- del percorso e dell'insieme di attività che sono state svolte dai tecnici del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche unitamente alla struttura competente in materia di protezione civile per la predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.), per quanto concerne il territorio valdostano con riferimento sia alla pericolosità e al rischio di alluvione, sia alle misure strutturali e non strutturali di gestione del rischio necessarie, per quanto possibile, anche valutate dal punto di vista dei costi;
- della documentazione predisposta dall'Autorità di bacino del fiume Po anche con il concorso dei tecnici della regione per la parte riguardante la Valle d'Aosta e contenuta nel P.G.R.A.;

Constatato che:

- l'individuazione delle aree inondabili è stata basata su quanto contenuto nelle cartografie degli ambiti inedificabili per rischio di colate detritiche e di esondazione ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 36 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11,"Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta";
- nelle aree inondabili perimetrate nell'ambito del P.G.R.A. sono già vigenti specifici vincoli alle attività edilizie articolati secondo gli ambiti definiti ai sensi degli articoli 35, secondo comma, e 36 della l.r. 11/1998, coerenti e attuativi di quanto previsto dal PAI del bacino del fiume Po;
- sull'intero territorio è operativo un sistema di allertamento per rischio idraulico ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 :
- tutti i Comuni della regione sono dotati di un Piano comunale di protezione civile;

Ritenuto che:

- non sia necessario al momento adottare ulteriori misure di cautela non strutturali per la aree a rischio significativo di rilevanza di distretto, regionali e comunali rispetto a quanto già operativo;
- le cartografie della pericolosità e del rischio costituiscono il quadro di riferimento per le valutazioni di compatibilità degli interventi edilizi e per la pianificazione in caso di emergenza, integrate con le informazioni sito specifico eventualmente disponibili;

Preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore Mauro BACCEGA;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29.05.2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015;.

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- di approvare, sulla base delle attività realizzate nell'ambito del processo coordinato a livello di Autorità di bacino del fiume Po, quanto contenuto nella documentazione del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano, per quanto nota e depositata presso l'Autorità di bacino del fiume Po, relativo alla Valle d'Aosta, condividendo inoltre obiettivi e misure di ordine generali del Piano stesso, ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente per il completamento del processo di approvazione del Piano;
- 2) di dare atto che il processo di attuazione del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano si svilupperà secondo il provvedimento di adozione del Piano stesso da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po nell'ambito delle competenze attribuite dallo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26.02.1948 n. 4, e delle relative Norme di attuazione e secondo quanto stabilito dall'ordinamento regionale in materia;
- 3) di dare atto, in relazione a quanto evidenziato nelle premesse, che non è necessario adottare al momento ulteriori misure generali di cautela non strutturali per le aree a rischio significativo di rilevanza di distretto, regionali e comunali, fatte salve le specifiche competenze degli Enti locali nella salvaguardia della incolumità pubblica;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

§